



Newsletter Wikilabour.it

Il grande dizionario dei diritti dei lavoratori annotato con la giurisprudenza

Decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, in G.U. n. 223 del 23 settembre 2022

Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il cd. decreto Aiuti-ter, in vigore dal 24 settembre 2022, contiene ulteriori disposizioni a sostegno delle imprese e dei lavoratori, oltre che per l'attuazione e realizzazione del PNRR. Le misure di maggiore interesse in ambito lavoristico risultano essere la nuova indennità una tantum di 150 euro, da riconoscere ai lavoratori dipendenti con la retribuzione del mese di novembre 2022, ed alcune modifiche alle norme in materia di delocalizzazione o cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi.

INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI (ART. 18)

Il decreto-legge n. 144/2022 prevede un ulteriore **bonus da 150 euro** a favore dei lavoratori dipendenti, da corrispondersi con la retribuzione di novembre. Si tratta di un'indennità molto simile a quella di 200 euro che ha interessato il cedolino di luglio 2022 (in specifici casi anche quello di giugno), prevista dal [decreto Aiuti](#).

Condizioni per l'accesso alla suddetta misura sono la non titolarità di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza e la presenza di un **imponibile previdenziale del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro**. Il credito maturato dal datore di lavoro per effetto dell'erogazione dell'indennità sarà compensato attraverso la denuncia UniEmens.

L'indennità una tantum di 150 euro verrà riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro, previa dichiarazione del lavoratore:

- di non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;
- che il nucleo familiare non è destinatario del reddito di cittadinanza.

INDENNITÀ UNA TANTUM PER PENSIONATI E ALTRE CATEGORIE DI SOGGETTI (ART. 19)

L'art. 19 del decreto Aiuti-ter dispone che l'INPS eroghi nel mese di novembre 2022, in automatico, una indennità una tantum pari a 150 euro ai seguenti soggetti:

1. ai residenti in Italia titolari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022. Ai predetti fini, i soggetti in questione devono possedere un reddito assoggettabile ad IRPEF non superiore, per l'anno 2021, a 20.000 euro;



2. ai lavoratori domestici, già beneficiari dell'indennità una tantum di 200 euro, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 23 settembre 2022;
3. a coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 l'indennità NASpl e DIS-COLL;
4. a coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021;
5. ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.

L'Inps eroga inoltre, a domanda, l'indennità una tantum di 150 euro:

1. ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022 e che sono iscritti alla Gestione Separata INPS, a condizione che non siano titolari di trattamenti pensionistici. Inoltre, il reddito derivante dai suddetti rapporti non deve essere superiore a 20.000 euro per l'anno 2021;
2. ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e, con riferimento al medesimo anno, siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro;
3. ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e, con riferimento al medesimo anno, siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro;
4. ai lavoratori autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 del codice civile;
5. agli incaricati alle vendite a domicilio, con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro, nonché titolari di partita IVA attiva e iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla Gestione Separata INPS.

NORME IN MATERIA DI DELOCALIZZAZIONE O CESSIONE DI ATTIVITÀ DI IMPRESE NON VERTENTI IN SITUAZIONE DI CRISI (ART. 37)

Il decreto Aiuti-ter rende più stringenti i vincoli procedurali introdotti dalla legge di Bilancio 2022 per le cessazioni delle attività produttive di grandi aziende (con almeno 250 dipendenti) non in crisi, prevedendo un considerevole allungamento dei tempi della procedura e l'inasprimento delle sanzioni in caso di violazione.

Secondo la disciplina di contrasto alle cd. "delocalizzazioni" già in vigore, il datore di lavoro è tenuto ad elaborare, entro 60 giorni, un piano contenente una serie di azioni per fronteggiare le conseguenze sociali derivanti dalla chiusura. Una volta presentato il piano è prevista una fase di discussione con le organizzazioni sindacali e le istituzioni. Il DL n. 144/2022 estende la fase di consultazione, portando da 30 a 120 i giorni per raggiungere un possibile accordo; sino alla eventuale sottoscrizione del piano, il datore di lavoro non potrà procedere con licenziamenti collettivi, né intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. La legge di Bilancio 2022 aveva ridotto a 30 giorni la durata della procedura di licenziamento collettivo, mentre il decreto Aiuti-ter, reintroducendo l'esame congiunto con i sindacati, ripristina la durata massima di 45+30 giorni prevista dalla legge n. 223/1991.

Durante l'intero iter di esame congiunto con le parti sociali il datore di lavoro è tenuto a corrispondere le retribuzioni dovute, oltre ai relativi oneri contributivi. I licenziamenti, infatti, sono preclusi in quanto nulli se intimati senza l'avvio della procedura preventiva, nonché – altra novità apportata dal DL n. 144/2022 – in



ogni caso prima dello scadere dei 180 giorni (precedentemente erano 90) o del minor termine entro il quale viene sottoscritto il piano.

Per scoraggiare le procedure che non si concludano con un accordo tra le parti, il decreto Aiuti-ter innalza poi del 500% il contributo previsto per i licenziamenti collettivi che vengano intimati senza accordo sindacale (prima era maggiorato solo del 50%).

Viene infine imposto un obbligo di restituzione di qualsiasi tipo di sussidio pubblico percepito nei dieci anni precedenti, se la cessazione di attività comporti una riduzione di personale superiore al 40% nell'unità interessata; la restituzione avverrà in maniera proporzionale alla percentuale di riduzione del personale.

[leggi il testo...](#)